

EVANGELIZZAZIONE E STRUTTURE PASTORALI PERSONALI*

1. PREMESSA: MISSIONE EVANGELIZZATRICE E DIRITTO ALL'EVANGELIZZAZIONE

Per comprendere a fondo il fenomeno delle strutture pastorali personali è necessario muovere dall'esistenza del dovere della Chiesa di evangelizzare e dalla considerazione della posizione giuridica dei fedeli nei confronti dei pastori della Chiesa¹.

Il mandato di Cristo agli apostoli è quello di evangelizzare tutte le genti (Mc 16, 15). “Tutte le genti” vuol dire tutti i popoli e tutte le singole persone che appartengono ai popoli. L'assunto, comunemente accettato, secondo cui la legge ecclesiastica ha come finalità la *salus animarum*, o meglio, la *salus uniuscuiusque animae*, significa anzitutto che l'organizzazione pastorale deve guardare precipuamente alla salvezza delle anime. La prima azione indirizzata alla salvezza delle anime è appunto l'annuncio del Vangelo, sebbene occorra poi curare l'effettiva ricezione della verità annunciata e la crescita della vita cristiana fornendo i mezzi opportuni, soprattutto i sacramenti. Insomma, l'evangelizzazione richiama subito la cura pastorale; questa è più ampia della sola evangelizzazione, ma la trasmissione della buona novella è comunque compresa nell'attività pastorale. Ne segue che la missione di evangelizzare è strettamente connessa all'organizzazione pastorale, la quale deve mirare a favorire la *salus uniuscuiusque animae*.

Il mandato di evangelizzare tutte le genti e la conseguente organizzazione pastorale seguono la diversità dei popoli. I popoli tendono ad identificarsi con un territorio. Peraltro, la territorialità garantisce la cattolicità della Chiesa, in quanto una struttura pastorale territoriale è di per sé aperta a tutte le persone che stanno nel territorio². Tuttavia, non vanno dimenticate altre esigenze che possono consigliare una strutturazione a base personale. Non per nulla uno dei principi della redazione del Codice del 1983 è stato quello di conservare, sì, il criterio territoriale quale perno dell'organizzazione ecclesiastica, ma senza trascurare la possibilità di stabilire delle strutture pastorali personali.

Ci si è posti il problema se il territorio sia un elemento essenziale della Chiesa particolare, in quanto l'Eucaristia richiede un luogo fisico, e la cattolicità – caratteristica che deve essere presente nella Chiesa particolare pur nei suoi limiti appunto particolari – esige un'apertura a tutti quelli che si trovano in un territorio. Qualunque sia la risposta, è innegabile l'aspetto di personalità presente in tante realtà dell'organizzazione pastorale: basterebbe pensare alla presenza di più Chiese rituali nello stesso territorio, per concludere che, a ben guardare, la territorialità e la personalità sono

* Contributo destinato al volume *Evangelizzazione e organizzazione pastorale. Questioni canonistiche. L'Incontro di Studio*, a cura del Gruppo Italiano Docenti di Diritto Canonico.

¹ Vent'anni fa, in occasione del convegno sulla parrocchia organizzato dal Gruppo Italiano Docenti di Diritto Canonico, tenni una relazione sulla cura pastorale extraparrocchiale adottando schema di pensiero sostanzialmente identico a quello che seguirò nel presente lavoro. Si partirà dal diritto dei fedeli a ricevere i mezzi salvifici necessari per raggiungere la perfezione cristiana e quindi dal correlativo dovere giuridico della gerarchia di organizzarsi affinché i fedeli possano usufruirne, tenendo conto che, per loro circostanze oggettive o soggettive, essi possono avere bisogno di una peculiare attenzione pastorale. Nel rivisitare il tema dopo vent'anni proporrò inevitabilmente molte delle idee già espresse allora, ma mi soffermerò soprattutto sulle novità apparse in questo ventennio e presenterò alcune nuove riflessioni; comunque, per una trattazione completa dell'argomento rimando ai dati già esposti allora: cfr. *La cura pastorale extraparrocchiale*, in *La parrocchia*, Quaderni della Mendola, 13, a cura del Gruppo Italiano Docenti di Diritto Canonico, Milano 2005, 245-281.

² Sul tema si può vedere A. CATTANEO, *La Chiesa locale. I fondamenti ecclesiologicali e la sua missione nella teologia postconciliare*, Città del Vaticano 2003 e l'ampia bibliografia ivi citata.

invero categorie relative³. Infatti, ci sono fenomeni in cui si percepisce come non possa esistere una totale territorialità o un'assoluta personalità: l'appartenenza ad una Chiesa territoriale segue la persona anche quando è fuori del territorio; un ente circoscritto da un criterio personale necessita di luoghi dove svolgere la sua attività oppure può essere limitato anche da un territorio, come nel caso di un ordinariato per i militari di una nazione.

Semberebbe dunque che la Chiesa si organizzi sulla base dei popoli, i quali di norma ma non sempre sono identificabili dal territorio in cui abitano. In questo modo, sorgono delle comunità circoscritte dall'organizzazione ecclesiastica, le quali per lo più costituiscono le parti di un popolo. Tuttavia, l'opera di evangelizzazione e l'attenzione pastorale non possono mirare solo ai popoli o ai gruppi umani, ma devono considerare soprattutto le singole persone. In fin dei conti, la salvezza è personale, ogni anima ha il valore immenso di essere stata creata direttamente da Dio, di essere voluta da Dio per se stessa (GS, 24), di essere stata redenta da Cristo. Non basta quindi la pastorale comunitaria se essa non comprende l'attenzione personale ad ogni singolo fedele⁴.

D'altronde, è nelle singole persone laddove radicano i diritti fondamentali a ricevere i beni spirituali da parte della gerarchia ecclesiastica, in modo tale che saranno le esigenze concrete di ognuna di esse a determinare il dovere giuridico in capo all'autorità ecclesiastica di concretizzare i necessari sviluppi organizzativi dell'azione pastorale⁵. Uno dei diritti fondamentali dei fedeli che stanno alla base di tutta l'organizzazione ecclesiastica è infatti quello di ricevere i beni spirituali della Chiesa, principalmente i sacramenti e la parola di Dio, di cui al can. 213, ben inteso che tale diritto va misurato tenendo conto di altri, i quali determineranno la portata delle esigenze dei fedeli a cui la gerarchia dovrà far fronte.

Anzitutto, il richiamato diritto a ricevere i beni spirituali non può essere inteso in termini minimalisti, dal momento che i fedeli hanno il diritto, corrispondente al dovere di natura sicuramente morale (benché la formulazione del can. 210 potesse far pensare a un dovere giuridico) di condurre una vita "santa" e di promuovere lo sviluppo della Chiesa, nonché, come recita il can. 208 riecheggiando la dottrina conciliare, di cooperare effettivamente nell'edificazione della Chiesa, il che si concretizza tra l'altro nell'annuncio della salvezza, come ricorda il can. 211⁶. I fedeli hanno dunque il diritto di ricevere dai pastori i beni spirituali necessari per compiere la loro missione in quanto fedeli, tra cui la necessaria formazione cristiana (can. 217). Inoltre, il diritto dei fedeli di rendere culto a Dio secondo il proprio rito (can. 214) può incidere non poco al momento di determinare l'organizzazione pastorale.

Infine, va considerato lo statuto di libertà proprio del fedele, in quanto anch'esso può incidere notevolmente sull'assetto organizzativo pastorale. Il Codice peraltro riconosce espressamente il diritto dei fedeli a seguire la propria forma di vita spirituale (can. 214), da cui è

³ Cfr. Javier OTADUY, *Territorialidad y personalidad son categorías jurídicas abiertas*, in IC 83 (2002) 13-39.

⁴ Penso che esista il rischio che i pastori si occupino delle necessità generali di una comunità ma che non affrontino, per asserita mancanza di tempo o per timore, le necessità delle singole persone. Esiste anche il pericolo legato al narcisismo che può portare perfino il pastore a prodigarsi generosamente per gruppi nutriti di fedeli e a disprezzare il tempo dedicato ad un'unica persona. I pazienti colloqui di Cristo con la samaritana, con Nicodemo, con la donna adultera e tanti altri episodi evangelici mostrano come lo zelo pastorale, se autentico, non esiti a dedicare tempo ed energie alle singole persone.

⁵ Benché ad un livello fondamentale sia la persona umana battezzata ad essere il soggetto primario del diritto fondamentale a ricevere i beni spirituali, a livello pratico ci saranno delle comunità, prima di tutto la famiglia, ad essere anche esse soggetto di diritti in ordine all'evangelizzazione e alla cura pastorale. Cfr. in questo senso M.A. ORTIZ, *La famiglia come soggetto di diritti e doveri nella Chiesa*, in *La famiglia come soggetto sociale*, a cura di M. Teixidor, Roma 2023, 75-104.

⁶ Benché il can. 213 non impieghi l'avverbio *abundanter*, come fa invece la LG 37, è chiaro che il diritto dei fedeli ai beni salvifici comporta il riceverli con l'abbondanza necessaria per arrivare alla santità. Cfr. G. FELICIANI, *Obblighi e diritti di tutti i fedeli cristiani*, in *Il Codice del Vaticano II. Il fedele cristiano*, Bologna 1989, 89-90; J. HERVADA, *Diritto costituzionale canonico*, Milano 1989, 111 e 112 e J.L. GUTIÉRREZ, *La llamada universal a la santidad en el estatuto jurídico del fiel cristiano*, in IC 42 (2002) 491-512.

facile dedurre il diritto del *chistifidelis* di libertà nella scelta dei mezzi e delle modalità di accesso ai beni salvifici, benché la formulazione codiciale dei diritti fondamentali non abbia esplicitamente raccolto questo diritto⁷. Esso, comunque, può essere ravvisato in tante manifestazioni. Sotto il profilo storico è molto illuminante la vicenda del precetto domenicale, laddove si è passati, spinti dalla consuetudine canonica *contra legem*, dall'idea di dover compierlo nella propria parrocchia all'affermazione esplicita del vigente can. 1248, § 1 in cui si riconosce che tale precetto si assolve partecipando *ubicumque* alla Messa⁸; tra l'altro, come ebbe a ricordare san Giovanni Paolo II, l'obbligo dei fedeli di partecipare alla Messa domenicale comporta il dovere dei Pastori a fare in modo che esso possa essere effettivamente soddisfatto⁹. Un analogo percorso all'evoluzione del precetto domenicale è stato quello del dovere della confessione annuale, che a norma di quanto disposto dal Laterano IV doveva compiersi con il *sacerdos proprius*¹⁰, mentre ora si riconosce che tale dovere può essere assolto mediante la confessione con qualsiasi sacerdote avente le corrispondenti facoltà ministeriali¹¹.

I beni giuridici ora ricordati appartenenti ai fedeli costituiscono esigenze pastorali che obbligano le autorità ecclesiastiche a definire gli sviluppi organizzativi. Infatti, l'organizzazione pastorale deve seguire i principi della giustizia distributiva determinata dal diritto fondamentale dei fedeli a ricevere i beni spirituali necessari non per la salvezza intesa in modo minimalista, bensì per la santità. La giustizia distributiva deve poi basarsi sull'uguaglianza di proporzionalità, la quale, lungi dal comportare di dare a tutti lo stesso, obbliga a dare ugualmente a tutti i beni spirituali di cui ognuno ha bisogno, secondo le circostanze e le esigenze pastorali del singolo fedele, le quali possono derivare dai diritti di esercitare la propria spiritualità, di praticare il proprio rito e di seguire le proprie scelte, sempre nel rispetto della comunione gerarchica e fraterna con la Chiesa¹². Non vi è chi non veda che queste esigenze porteranno non poche volte a dover stabilire strutture pastorali a base personale piuttosto che circoscritte all'unico criterio della territorialità.

In definitiva, la presenza di queste strutture personali non risponde solo a tradizioni o a scelte puramente organizzative, ma ha una base giuridica, cioè costituisce una risposta ai diritti dei fedeli. Detto altrimenti, dal momento che l'attività pastorale costituisce un bene giuridico dei fedeli, la giuridicità è una nota intrinseca della pastorale, in modo tale che la discussione relativa a scelte organizzative dell'azione pastorale ha anche delle ricadute sul piano giuridico.

2. STRUTTURE PERSONALI DIOCESANE

⁷ Cfr. C.J. ERRÁZURIZ, *Corso fondamentale sul diritto nella Chiesa. I: Introduzione. I soggetti ecclesiali di diritto*, Milano 2009, 221-223.

⁸ Il Concilio di Trento chiedeva agli Ordinari del luogo che «moneant etiam eundem populum, ut frequenter ad suas parochias, saltem diebus dominicis et maioribus festis accedant» (decreto *De observandis et vitandis in celebratione missarum*, in *Conciliorum Oecumenicorum Decreta*, a cura di G. Alberigo ed altri, Bologna 1991, 737). La dottrina fece subito notare che non esisteva un obbligo stretto di osservare il precetto domenicale nella propria parrocchia («...non ait, ut iubeant, neque eos teneri, sed solum ut moneant, quod non inducit necessitatem» M. AZPILCUETA, *Enchiridion sive manuale confessoriorum et poenitentium*, Romae 1588, 463). Il codice del 1917 stabiliva al can. 1249: «legi de audiendo Sacro satisfacit qui Missae adest quocumque catholico ritu celebretur, sub dio aut in quacumque ecclesia vel oratorio publico aut semi-publico et in privatis coemeteriorum aediculis de quibus in can. 1190, non vero in aliis oratoriis privatis, nisi hoc privilegium a Sede Apostolica concessum fuerit». RB 2768.100)

⁹ GIOVANNI PAOLO II, Enciclica *Ecclesia de Eucaristia*, del 17 aprile 2003 (AAS 95 [2003] 433-475), n. 41.

¹⁰ Cfr. X 5.38.12. Sul tema vid. J. DOHNALIK, *Il precetto pasquale: la normativa sulla comunione e la confessione annuale (cann. 920 e 989) alla luce della tradizione canonica*.

¹¹ Cfr. can. 989. Sul valore della consuetudine in questa materia cfr. R. WEHRLÉ, *De la costume dans le droit canonique. Essai historique s'étendant des origines de l'Eglise au Pontificat de Pie XI*, Paris 1928, 100-107 e J. OTADUY, *El vínculo parroquial del fiel. Los contenidos de la cura pastoral ordinaria*, in ID., *Fuentes, interpretación, personas*, Pamplona 2002, 489-511, specie 498-503.

¹² A. DEL PORTILLO, *Laici e fedeli nella Chiesa. Le basi dei loro statuti giuridici*, Milano 1999, 70-71.

L'ottavo principio dei dieci approvati dal Sinodo del 1967 che dovevano ispirare il diritto codiciale postconciliare chiedeva che continuasse come norma generale la territorialità quale criterio determinante delle porzioni del Popolo di Dio, ma «nulla impedisce che ove l'utilità lo richieda, altre ragioni, almeno contemporaneamente alla ragione territoriale, si possano ammettere come criteri per determinare una comunità di fedeli da governare», poiché «le ragioni dell'odierno apostolato sembrano raccomandare unità giurisdizionali personali»¹³.

Il § 2 del can. 372 contempla la possibilità di erigere Chiese particolari personali sulla base del rito o per altri simili motivi. Oltre alle diocesi di diverse Chiese rituali presenti nello stesso territorio, in cui i criteri di territorialità e personalità vengono mescolati, attualmente non ci sono nella Chiesa latina «diocesi» personali con giurisdizione esclusiva¹⁴. Tuttavia, è da segnalare che all'interno delle diocesi territoriali esistono delle strutture pastorali personali che devono essere analizzate.

Al vescovo diocesano (territoriale), coadiuvato dal suo presbiterio, spetta, come ricorda il can. 383, § 1, la sollecitudine pastorale «erga omnes christifideles qui suae curae committuntur, cuiusvis sint aetatis, condicionis vel nationis, tum in territorio habitantes tum in eodem ad tempus versantes, animum intendens apostolicum ad eos etiam qui ob vitae suae condicionem ordinaria cura pastorali non satis frui valeant necnon ad eos qui a religionis praxi defecerint». Per adempiere a tale missione, il vescovo dovrà organizzare l'attenzione pastorale predisponendo le apposite strutture e gli opportuni incarichi pastorali.

Ci sono infatti degli uffici diocesani a cui è affidata una missione pastorale volta all'attenzione di gruppi di persone. Anzitutto occorre considerare l'ufficio dei vicari episcopali che di per sé ha funzioni di governo piuttosto che di azione pastorale, ma che nonostante ciò può essere rivolto all'attenzione di gruppi di persone all'interno del territorio diocesano, come avviene nei casi dei vicari episcopali per religiosi, per i migranti o per le altre categorie di persone. L'esistenza di questi uffici evidenzia la necessità di attuare una strutturazione della pastorale di tipo personale all'interno della diocesi territoriale. Si tratta ora di esaminare le diverse strutture pastorali create dalle stesse diocesi territoriali.

2.1. Le parrocchie personali

Naturalmente occorre considerare innanzitutto la parrocchia personale. La diocesi deve essere divisa in parrocchie («in distinctas partes seu paroecias», can. 374, § 1)¹⁵, cioè in comunità di fedeli stabilmente costituite, la cui cura pastorale è affidata, sotto l'autorità del vescovo diocesano, ad un parroco quale suo proprio pastore (can. 515, § 1). La definizione codiciale rispecchia la dottrina del Vaticano II secondo cui la parrocchia è un *coetus fidelium* (SC 42), una determinata parte della diocesi (CD 30a), che costituisce invero la cellula della diocesi (AA 10c). In tale concetto non si include il territorio come elemento definitorio, tuttavia la regola generale di cui al can. 518, pur ammettendo delle eccezioni, vuole che la parrocchia sia territoriale, e la *ratio* di tale criterio è ben precisata nello stesso canone: «tale cioè che comprenda tutti i fedeli di un determinato territorio».

L'apertura alla totalità dei fedeli presenti in un territorio risponde ad una duplice esigenza: da una parte, è necessario che il servizio pastorale primario offerto dal sacerdote preposto a capo della «cellula della diocesi» sia rivolto a tutti senza eccezione, con il solo limite tracciato dalla costituzione della parrocchia; dall'altra, la necessità di attribuire, a norma del can. 102, un preciso domicilio (o quasi-domicilio) parrocchiale a tutti i fedeli, onde individuare il parroco proprio di

¹³ Prefazione al Codice di diritto canonico.

¹⁴ Nella Chiesa malabarese, per esempio, esiste invece il caso dell'archieparchia di Kottayam (vedi la corrispondente documentazione in <https://prelaturaspersonales.org/otras-circunscripciones-personales/archieparquia-de-kottayam>, consultato il 7 maggio 2024).

¹⁵ Non esiste il correlativo dovere nel Codice orientale, sebbene ci siano le norme riguardanti l'erezione, le modifiche e la soppressione delle parrocchie al modo del diritto latino (cfr. cann. 276, § 2 e 280, § 2 del CCEO).

ognuno, con le conseguenze giuridiche che ne derivano per determinati atti. Riguardo a questo ultimo requisito, di natura disciplinare ma contenente precisi beni pastorali, si può osservare che la regola generale della delimitazione territoriale delle parrocchie appare come norma costitutiva, nel senso che, al di là dell'esistenza o no di parrocchie personali, numerose o meno, ci dovrà pur sempre essere la parrocchia territoriale che potremmo chiamare "di base". In altre parole, non sembra che nello stato attuale della disciplina ecclesiastica, una diocesi possa essere divisa nelle sole parrocchie personali adducendo che la norma del can. 374, § 1, che obbliga a dividere la diocesi in parrocchie, non specifica che esse debbano essere territoriali, diversamente da quanto disponeva il can. 216, § 1 del Codice piano-benedettino; non si tratterebbe, infatti, solo del carattere fraudolento del fatto di rendere generale ciò che dovrebbe essere piuttosto eccezionale a norma del can. 518, ma di rispettare la necessità costitutiva dell'attuale impianto disciplinare che conta sul sostegno delle parrocchie territoriali.

Ad ogni modo, il citato can. 518, dopo aver affermato il principio generale della territorialità, stabilisce che «ubi vero id expediat, constituentur paroeciae personales, ratione ritus, linguae, nationis christifidelium alicuius territorii atque alia etiam ratione determinatae». La possibilità di erigere parrocchie personali, prevista già dal can. 9 del Lateranense IV¹⁶ e raccolta anche dal Concilio di Trento¹⁷, era stata messa in atto durante i secoli (parrocchie rituali, ma anche nazionali, gentilizie o per stamenti sociali determinati)¹⁸. Il Codice del 1917 (can. 216, § 4) prevedeva, a parte le parrocchie rituali, tale possibilità, condizionandola però all'ottenimento del corrispondente indulto apostolico.

Si può comprendere la volontà limitativa del codificatore del 1917 pensando alla convenienza di evitare nazionalismi o indebiti privilegi, ma le necessità pastorali sono sempre impellenti e perciò non sorprende che Pio XII abbia posteriormente lasciato alla competenza dell'Ordinario del luogo la facoltà di erigere parrocchie personali senza bisogno di ottenere l'indulto della Sede Apostolica nel caso si trattasse di provvedere alla cura dei migranti, vista la ragione pastorale esistente¹⁹.

Posteriormente, il decreto conciliare *Christus Dominus*, al n. 23, esortò a provvedere alla cura pastorale dei fedeli di diversa lingua per mezzo di sacerdoti e parrocchie a conoscenza della stessa lingua. Già il direttorio per i vescovi *Ecclesiae imago*, del 22 febbraio 1973, additò come soluzione pastorale – non proprio eccezionale – l'erezione di parrocchie personali²⁰. Non desta meraviglia, quindi, che, anche sulla base della dottrina conciliare sull'episcopato, il vigente can. 518 riconosca in capo al vescovo diocesano la facoltà di erigere parrocchie personali nella propria diocesi senza che sia necessario ottenere un previo indulto della Santa Sede.

Oltre all'eliminazione del requisito dell'indulto pontificio, il can. 518 non solo permette ma promuove («constituantur») l'erezione di parrocchie personali laddove «id expediat». La valutazione dell'opportunità spetta al vescovo diocesano, sentito il consiglio presbiterale a norma del can. 515, § 2. Peraltro il can. 518 elenca delle ragioni che possono delimitare personalmente una parrocchia: non solo il rito ma anche la lingua, la nazionalità «atque alia etiam ratione

¹⁶ Il can. IX del Concilio Lateranense IV raccolto nelle decretali di Gregorio IX (X 1.31.14) così recitava: «Quoniam in plerisque partibus infra eandem civitatem atque dioecesim permixti sunt populi diversarum linguarum, habentes sub una fide varios ritus et mores, districte praecipimus, ut pontifices huiusmodi civitatum sive dioecesium provideant viros idoneos, qui secundum diversitates rituum et linguarum divina illis officia celebrent et ecclesiastica sacramenta ministrent, instruendo eos verbo pariter et exemplo». J.E. CIESLUK (*National Parishes in the United States*, The Catholic University Press, Washington 1944, 149) asserisce che è la prima volta che una norma canonica ammette le parrocchie personali.

¹⁷ Il Concilio tridentino esigeva che le parrocchie fossero limitate territorialmente «aut alio utiliori modo, prout loci qualitas exegerit» (Sess. XXIV, *Decretum de reformatione*, c. 13 in in *Conciliorum Oecumenicorum Decreta*, 768).

¹⁸ Per una sintesi storica della parrocchia personale, cfr. J.M. BONNEMAIN, s.v. *Parroquia personal*, in DGDC, I, 927 e la bibliografia proposta alla fine della voce.

¹⁹ Cf. PIO XII, cost. ap. *Exsul Familia*, del 1 agosto 1952, (AAS 44 [1952] 649-704), n. 32.

²⁰ Cfr. EV 4/1945-2328, specie 2225.

determinatae». È stata enfatizzata la necessità di contare su una ragione sufficiente per procedere a costituire una parrocchia personale²¹. In realtà, a mio avviso, rimangono validi i tre requisiti individuati dal menzionato direttorio per i vescovi del 1973: la necessità oggettiva ovvero il bene delle anime, omogeneità di un gruppo umano e garanzia della validità degli atti.

La necessità oggettiva va misurata in relazione con il bene spirituale delle anime. Si tratta della ragione pastorale del provvedimento, inteso il sostantivo “pastorale” non in un senso vago, buonista, proteso solo a favorire la convivenza comunitaria e il benessere psicologico delle persone, ma nel senso stretto di condurre le anime verso la salvezza eterna²². È questa ragione, piuttosto che altre, quella che il vescovo diocesano, aiutato dal consiglio presbiterale, deve considerare al momento di giudicare prudenzialmente la convenienza o meno di erigere una parrocchia personale.

La ragione pastorale è molto legata al secondo requisito, quello relativo all’unitarietà sociologica di un gruppo di persone. Affinché sussistano le ragioni pastorali che giustifichino la costituzione di una parrocchia delimitata mediante un criterio personale si richiede, in effetti, che ci sia un’aggregazione umana ben delimitata non tanto da caratteristiche esterne, ma da una necessità pastorale comune che verrebbe meglio soddisfatta laddove ci fosse una parrocchia destinata a tale gruppo.

Il Codice parla, naturalmente, del gruppo umano accomunato dallo stesso rito. È chiaro che il rito giustifica la costituzione della parrocchia, purché al contempo il gruppo umano abbia la sufficiente entità ed esista la possibilità di contare su sacerdoti che possano fungere da parroci. Sarà comunque necessario un giudizio prudenziale sull’entità del gruppo e le possibilità materiali di erigere la parrocchia, ma la valutazione della necessità pastorale, cioè dell’esigenza di una determinata pastorale per il bene delle anime (in questo caso, soprattutto di una attività liturgica determinata), viene già risolta dall’esistenza del rito²³. Laddove l’entità del gruppo e le possibilità reali di erezione di una parrocchia personale fossero manifeste, ritengo che i fedeli avrebbero il diritto di avere la parrocchia in base al diritto fondamentale di seguire il proprio rito, di cui al can. 214. Peraltro mi sembra chiaro che questa sia la ragione per cui il Codice piano-benedettino non richiedesse l’indulto pontificio per l’erezione della parrocchia personale qualora essa si basasse sul rito.

Appare facile da comprendere la necessità pastorale derivata dalla diversità della lingua, specie nei casi in cui la differenza linguistica sia oggettivamente difficile da superare. La valutazione prudenziale della necessità pastorale riveste quindi maggiori difficoltà in questo caso che in quello derivante dal rito.

Il Codice poi parla anche della nazionalità come criterio determinante. Qui il giudizio prudenziale sulla necessità pastorale diventa ancora più problematico, in quanto, da una parte la sensibilità culturale (consuetudini, tradizioni, mentalità) è certamente determinante nell’ambito delle esigenze pastorali, ma, dall’altra, esiste il rischio di creare delle comunità non integrate in un territorio che può alla lunga suscitare delle difficoltà nella convivenza civile.

Come già rilevato, l’elencazione dei criteri personali è aperta; il can. 518 finisce affermando che si possono erigere parrocchie personali sulla base di altri criteri. “La realtà è superiore all’idea” e non è possibile chiudere aprioristicamente la lista delle possibili ragioni che consigliano la

²¹ Cfr. F. COCCOPALMERIO, *De parocchia*, Roma 1991, 7 (il quale sottolinea la necessità che il vescovo diocesano individui saggiamente la ragione di erezione di un tale tipo di parrocchia). Cfr. anche A. S. SÁNCHEZ-GIL, *sub* can. 518, in *ComEx* 1221-1222.

²² Cfr. P.J. VILADRICH, *Derecho y pastoral. La justicia y la función del Derecho Canónico en la edificación de la Iglesia*, in *IC*, 13 (1973), specie 177-184 e E. BAURA, *Pastorale e diritto nella Chiesa*, in *Vent’anni di esperienza canonica: 1983-2003*, a cura del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, Città del Vaticano 2003, 159-180.

²³ Sulla distinzione tra discrezionalità in senso stretto e valutazione prudenziale di un requisito legale espresso in un concetto giuridico indeterminato cfr. J. MIRAS, J. CANOSA, E. BAURA, *Compendio di diritto amministrativo canonico*, Roma 2023³, 82-84.

costituzione di parrocchie personali. L'importante è che la decisione prudenziale avvenga dopo l'attento esame delle esigenze pastorali e del gruppo e della diocesi, nonché delle possibilità reali di costituire una nuova parrocchia.

Lo stesso Codice indica peraltro un'altra ragione che potrebbe consigliare l'erezione di una parrocchia personale. In effetti, il can. 813 raccomanda che il vescovo abbia una intensa cura pastorale degli studenti, «etiam per parociae erectionem». Invero può sorprendere una parrocchia di soli studenti, slegati dalle rispettive famiglie, costituenti un popolo assai mutevole. Esistono tuttavia delle parrocchie universitarie, le quali però comprendono non solo studenti ma anche l'intera comunità accademica.

Ci sarebbe anche da chiedersi se elementi di tipo carismatico o provenienti da decisioni volontarie dei fedeli potrebbero costituire la *ratio* per l'erezione di una parrocchia personale. Il caso più comune oggi è quello delle parrocchie per fedeli che desiderano seguire la liturgia di san Pio V. Il tema è complesso, al punto che per dare una risposta compiuta occorrerebbe addentrarsi nel ginepraio della normativa sul tema e dei beni giuridici coinvolti, cosa che esula assolutamente dall'oggetto di questo studio. Basta qui far notare che l'art. 3, § 2 del Motu proprio *Traditionis custodes*, del 16 giugno 2021²⁴, proibisce l'erezione di nuove parrocchie personali, presumibilmente per evitare la costituzione di gruppi di fedeli isolati dal resto; le parrocchie esistenti prima del citato Motu proprio serviranno comunque per soddisfare le necessità spirituali dei fedeli interessati. In ogni caso, in questa materia l'autorità della Chiesa dovrà prendere le opportune decisioni di governo tenendo presenti quelli che, a mio avviso, sono i beni giuridici in gioco, e cioè la dignità del culto e la sua trasmissione, le esigenze veramente spirituali dei fedeli, considerando la loro sensibilità senza però confondere le necessità spirituali con i meri gusti, il bisogno di mantenere l'unità della Chiesa, la quale deve peraltro riflettersi in qualche modo nella celebrazione liturgica, lasciando ben inteso che l'unità ecclesiale non equivale all'uniformità, ma ammette al suo interno una grande varietà. Al margine di quanto possa essere realistico l'augurio di Benedetto XVI allorquando auspicava che la coesistenza delle due forme di celebrare il rito latino arricchisse tutti e due, parrebbe che la meta debba essere che tale coesistenza sia piuttosto provvisoria, sicché l'ideale sarebbe che si producesse una sintesi che eviti la necessità di dover ammettere, almeno con le presenti dimensioni, la celebrazione di una forma straordinaria.

Ad ogni modo, se si considera la parrocchia personale come un'entità di carattere "cumulativo" con la parrocchia territoriale, di modo che i fedeli appartenenti ad una parrocchia personale siano al contempo fedeli della parrocchia territoriale in virtù del loro domicilio o quasi-domicilio parrocchiale, molte delle ipotetiche difficoltà spariscono. Lasciando da parte le parrocchie rituali, per le quali occorrerà sottostare alle norme generali sulla interritualità, non esiste una norma generale che stabilisca in modo chiaro il carattere cumulativo delle parrocchie personali, ma se si tengono a mente le disposizioni contenute nei cann. 102 a 107, difficilmente si può pensare ad una parrocchia personale che escluda l'appartenenza a quella territoriale. D'altronde la disciplina sul domicilio parrocchiale appartiene a ciò che i classici chiamerebbero il *nervum disciplinae ecclesiasticae*. Peraltro, dalla prospettiva del fedele la giurisdizione cumulativa non è altro che un diritto di scelta del servizio pastorale²⁵, in questo caso tra la parrocchia territoriale e quella personale; non per nulla si è fatto strada nell'ambito degli Stati Uniti l'espressione *parish of choice*²⁶. D'altronde, già nel XIX secolo le quasi-parrocchie e chiese rettorali erette per i migranti erano considerate come un'offerta libera, anziché come una determinazione necessaria del

²⁴ AAS, 113 (2021) 793-796.

²⁵ Cfr. C. SOLER, *Jurisdicción cumulativa*, in IC 28 (1988) 131-180.

²⁶ Cfr. J.J. CONN, *Parish-of-choice. Canonical, Theological and Pastoral Considerations*, in *Periodica* 92 (2023) 271-277. Vedi anche S. DA COSTA GOMEZ, *La parrocchia personale: origine, sviluppo e attualità di una figura canonica*, in *Folia Canonica* 13-14 (2010-2011) 227-268, specie 247-248.

riferimento pastorale²⁷. È interessante a questo riguardo il disposto dell'art. 6, § 1 dell'Istruzione del Pontificio Consiglio per la Pastorale con i Migranti e gli Itineranti *Erga Migrantes Caritas Christi*, del 3 maggio 2004²⁸, il quale ricorda che si deve tener presente «che i migranti possono scegliere, con piena libertà, di appartenere alla Parrocchia territoriale nella quale vivono, oppure alla Parrocchia personale»; ritengo che tale scelta possa essere fatta di volta in volta. Insomma, il carattere cumulativo della parrocchia personale consentirebbe di soddisfare le necessità pastorali di un gruppo di persone e, al tempo stesso, eviterebbe di isolare tale gruppo dal resto dei fedeli.

Le considerazioni sull'appartenenza ad una parrocchia o ad un'altra mette in rilievo l'importanza del sopramenzionato terzo requisito additato dal direttorio per i vescovi del 1973, e cioè la necessità di garantire la validità degli atti, o meglio, la certezza della validità degli atti. A questo riguardo è importante rammentare anzitutto la facoltà del parroco personale di assistere al matrimonio. Il can. 1110, stabilisce chiaramente che egli assiste validamente al matrimonio di coloro di cui almeno uno dei contraenti è un suo suddito, contrariamente alla regola generale del can. 1109 che stabilisce che il parroco assiste validamente, entro in confini del proprio territorio, al matrimonio non solo dei sudditi, ma anche dei non sudditi, purché almeno uno di essi sia di rito latino. Meno chiara potrebbe essere la questione sulla facoltà di delegare l'assistenza al matrimonio, giacché il can. 1111, § 1 è formulato in termini territoriali (il parroco può delegare «entro i confini del proprio territorio»)²⁹; in una risposta al vescovo di Rottenburg-Stuttgart, del 5 febbraio 2004, il Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi dichiarò che il disposto del can. 1111, § 1 è applicabile anche ai parroci personali³⁰. D'altronde, mentre la clausola restrittiva di richiedere che almeno uno dei contraenti sia sotto la competenza del parroco personale si comprende per la stessa natura personale della parrocchia, la possibilità di delegare entro i confini della propria competenza sembra che debba essere comune sia al parroco territoriale che a quello personale.

Ad ogni modo, non v'è chi non veda che in materia di certezza degli atti risulta di rilevante importanza adempiere pedissequamente la normativa sul registro degli atti relativi ai sacramenti del battesimo, confermazione, matrimonio e ordine e di coordinarsi in ciò con la parrocchia territoriale. Tra l'altro, alcune norme relative alla pastorale organizzata personalmente lo ricordano espressamente³¹.

A ben guardare, molte delle complicazioni che si presentano nella coesistenza della parrocchia personale con quella territoriale potrebbero essere evitate se invece di erigere una parrocchia personale si provvedesse mediante la cura pastorale di un cappellano, il quale sarebbe capace il più delle volte di soddisfare le esigenze spirituali di specifici gruppi di persone. Occorre dunque soffermarsi su questo tipo di servizio pastorale.

2.2. Cappellanie: dall'ufficio del cappellano alla cappellania come struttura pastorale

Il Codice promulgato nel 1983 ha voluto dedicare dei canoni specifici alla regolamentazione della figura del cappellano. Il Codice precedente parlava in maniera sparpagliata dei cappellani di

²⁷ Cfr. S. CONGREGATIO DE PROPAGANDA FIDE, *Litterae Delegati apostolici Statutum Foederatum quoad dubia parochialitatis apud quasi paroecias erectas pro populo diversae linguae* (ASS 30 [1897] 256), in cui si riconosce la facoltà ai figli "emancipati" degli emigranti, nati negli Stati Uniti e che conoscono l'inglese, di optare per non aderire più alla quasi-parrocchia dei loro genitori; nello stesso documento si riconosce altresì la facoltà di non dover seguire necessariamente la chiesa rettorale della loro madrelingua a coloro che non sono nati negli Stati Uniti ma che sanno sufficientemente l'inglese.

²⁸ Reperibile nel sito www.vatican.va.

²⁹ Cfr. J.M. BONNEMAIN, *Competencia de los párrocos personales para asistir al matrimonio: posibilidad de delegarla*, in *El Matrimonio y su expresión canónica ante el III milenio*, a cura di P.J. Viladrich-J. Escrivá-Ivars, J.I. Bañares-J. Miras, Pamplona 2000, 549-551.

³⁰ La risposta è stata pubblicata in *Archiv für katholisches Kirchenrecht* 173 (2004) 515.

³¹ Cfr. l'art. 13, 6° della cost. ap. *Spirituali militum curae*, del 21 aprile 1986 (AAS 78 [1986] 481-486) e l'art. 7, § 3 dell'Istruzione *Erga Migrantes Caritas Christi* (riferito al cappellano con missione di cura di anime, ma applicabile al parroco personale a tenore del disposto dell'art. 6, § 2), nonché l'art. 5, § 3 del Motu proprio *Stella maris*, del 31 gennaio 1997 (AAS 89 [1997] 209-216).

alcune comunità e trattava delle cappellanie principalmente sotto il profilo patrimoniale³². La vigente normativa si concentra sull'ufficio del cappellano. Il decreto *Christus Dominus* aveva avvertito la necessità di sviluppare particolari forme di apostolato (n. 17) e di avere un «particolare interessamento per quei fedeli che, a motivo della loro condizione di vita, non possono godere a sufficienza della comune ordinaria cura pastorale dei parroci o ne sono privi del tutto; come sono moltissimi emigrati, gli esuli, i profughi, i marittimi, gli addetti a trasporti aerei, i nomadi, e altre simili categorie di uomini» (n. 18). In realtà la sensibilità per l'attenzione pastorale di questi gruppi umani e la consapevolezza di dover rendere più flessibile l'organizzazione pastorale per venire incontro a queste peculiari esigenze sono state precedute da alcune iniziative sorte durante il pontificato di Pio XII³³, in particolare il rilancio della pastorale castrense³⁴ e l'organizzazione del servizio pastorale in favore dei migranti e altri gruppi umani caratterizzati dalla mobilità³⁵.

La normativa contenuta nei canoni dal 564 al 572 tratteggia una figura dell'ufficio di cappellano assai ampia, ma in ogni caso resta chiaro che si tratta di un vero e proprio ufficio ecclesiastico, corrispondente alla definizione di cui al can. 145 § 1, che comporta una responsabilità pastorale, che va al di là della figura del mero consigliere spirituale di associazioni private prevista dal can. 324 § 2.

Concretamente l'ufficio di cappellano deve essere ricoperto dai soli sacerdoti, poiché il contenuto del suo compito comprende l'esercizio della potestà di ordine. Il can. 150, infatti, stabilisce, con una formulazione forse non del tutto riuscita, la norma generale secondo cui non è possibile conferire validamente a chi non ha ancora ricevuto il sacerdozio un ufficio che comporti la piena cura delle anime, ad adempiere la quale si richieda l'esercizio dell'ordine sacerdotale. Se la cura delle anime è piena, essa richiede sicuramente l'esercizio dell'ordine sacerdotale e quindi non si può conferire a chi non è in possesso dell'ordine sacerdotale, e neanche a chi è in attesa di riceverlo. La *ratio* della norma è ovviamente la necessità della potestà dell'ordine sacerdotale per esercitare l'ufficio. Il compito del cappellano è la cura pastorale delle anime, la quale può non essere piena (ad esempio può non avere la facoltà di assistere ai matrimoni o avere altre limitazioni), ma si tratta pur sempre di un'attività che richiede l'esercizio dell'ordine (come si afferma esplicitamente al can. 566) e pertanto può essere nominato cappellano soltanto un sacerdote. D'altronde la definizione legale di cappellano inizia proprio affermando che «cappellanus est sacerdos» (can. 546). E, comunque, a scanso di equivoci, l'Istruzione di vari dicasteri del 15 agosto 1997³⁶, nel suo art. 1, § 3 lo ricordava esplicitamente a fronte di alcuni abusi in cui venivano nominati laici a capo di alcune cappellanie diventate piuttosto centri di assistenza caritatevole anziché luoghi di amministrazione dei sacramenti e della parola di Dio.

Il can. 564 definisce il cappellano come il sacerdote a cui viene affidata stabilmente la cura pastorale, almeno in parte, di una comunità o di un peculiare gruppo di fedeli. La stabilità dell'affidamento conferma, quindi, che si tratta di un ufficio ecclesiastico (can. 145, § 1). Per quanto riguarda la nomina, il can. 565 stabilisce che essa è conferita dall'Ordinario del luogo, a cui appartiene anche istituire il presentato e confermare l'eletto. Ferma restando la potestà del vescovo diocesano (can. 157), la decisione normativa di non riservare la nomina al vescovo diocesano – come avviene peraltro per il parroco (can. 523), per l'amministratore parrocchiale (can. 539) e per il vicario parrocchiale (can. 547) – trova giustificazione proprio nel contenuto del compito pastorale del cappellano, il quale non è quello di garantire la piena cura pastorale a tutti, ma piuttosto di

³² Per il concetto di cappellania come simile a ciò che oggi intendiamo per fondazione autonoma, cfr. J.M. VÁZQUEZ GARCÍA-PEÑUELA, s.v. *Capellanía*, DGDC, I, 830-831.

³³ Cfr. S. ÁLVAREZ, s.v. *Capellán*, DGDC, I, 827-830.

³⁴ Cfr. S. CONGREGAZIONE CONCISTORIALE, Istruzione *Sollemne semper*, del 23 aprile 1951 (AAS 43 [1951] 562-565).

³⁵ Cfr. PIO XII, cost. ap. *Exsul Familia*, del 1 agosto 1952 (AAS 44 [1952] 649-704).

³⁶ CONGREGAZIONE PER IL CLERO ED ALTRI, *Instructio de quibusdam quaestionibus circa fidelium laicorum cooperationem sacerdotum ministerium spectantes*, del 15 agosto 1997 (AAS 89 [1997] 852-877).

offrire un'attenzione pastorale peculiare ad una specifica aggregazione di fedeli. Il fatto, poi, che il Codice faccia riferimento esplicito alla facoltà di istituire il presentato o confermare l'eletto risponde alla natura del rapporto tra il cappellano e la comunità, la quale può avere appunto un diritto di presentazione o elezione. In più, in questa materia, oltre al limite della potestà dell'Ordinario del luogo imposto dal Codice per la nomina dei cappellani delle case di un istituto religioso laicale (can. 567, § 1), ci possono essere condizionamenti provenienti dagli accordi con le autorità civili, come avviene, infatti, in Italia nel caso dei cappellani militari o della polizia, la cui nomina è efficace soltanto quando i cappellani sono inseriti nell'organico delle Forze Armate o della Polizia di Stato mediante un atto dell'autorità civile³⁷.

Dovendo occuparsi della cura pastorale che può essere definita in qualche modo come peculiare (non perché i mezzi salvifici amministrati siano peculiari né perché lo siano i fedeli, ma piuttosto per le modalità dell'azione pastorale e per le circostanze di vita dei beneficiari), il cappellano dovrà essere munito della preparazione specifica necessaria per svolgere tale peculiare compito (conoscenza della lingua, dell'ambiente in cui vivono i fedeli, delle loro esigenze spirituali ed altre capacità di questo tipo)³⁸. In ogni caso il cappellano gode *vi officii* delle facoltà di cui al can. 566, § 1: facoltà di confessare, di predicare, di amministrare il viatico e l'unzione dei malati e della confermazione a chi è in pericolo di morte. Inoltre, il § 2 dello stesso canone concede la facoltà di assolvere dalle censure non dichiarate né riservate (si dovrebbe supporre: alla Santa Sede) negli ospedali, nelle carceri e nei viaggi per mare³⁹. Infine, il cappellano può essere al contempo rettore della chiesa non parrocchiale annessa alla sede della comunità (can. 570), con tutto ciò che esso comporta a norma del Codice (cann. 556-563) e quindi pure con il limite previsto dal can. 558, e cioè l'esclusione delle materie affidate specialmente al parroco elencate al can. 530, nn. dall'1 al 6⁴⁰. Insomma il cappellano dovrà essere provvisto delle facoltà necessarie per svolgere la cura pastorale di cui hanno bisogno i fedeli, e che costituisce la *ratio* dell'instaurazione di una cappellania.

Infatti, il can. 568 augura che sia costituito un cappellano per coloro che, per la loro situazione di vita, non possono usufruire della cura ordinaria dei parroci, ed elenca esplicitamente, ma a titolo solo esemplificativo, gli emigranti, gli esuli, i profughi, i nomadi e i naviganti, riecheggiando la normativa di Pio XII sulla pastorale in favore di coloro che sono interessati dalla mobilità umana. Naturalmente questo disposto deve essere letto alla luce di quanto premesso all'inizio di questo lavoro, e cioè del diritto dei fedeli a ricevere *abbondantemente* i mezzi salvifici necessari per condurre una vita santa, tenendo conto delle peculiari esigenze delle loro condizioni di vita. È chiaro, peraltro, che non si tratta soltanto di soddisfare le necessità di coloro che "non possono usufruire della cura ordinaria", ma di venire incontro alle necessità di quei fedeli a cui non

³⁷ Cfr. art. 16 degli Statuti dell'Ordinariato militare in Italia (in E. BAURA, *Legislazione sugli ordinariati castrensi*, Milano 1992, 261) e l'art. 3 dell'Intesa fra il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana e il Ministro dell'Interno di Italia, del 9 settembre 1999, sull'assistenza spirituale al personale della Polizia di Stato (NotCEI, 1999, 415-423). La dicitura relativa alla nomina di questi cappellani può non essere molto chiara in relazione alla differenza tra la provvisione canonica dell'ufficio e la designazione civile nell'organico della struttura civile o militare corrispondente. Come è noto, l'art. 11, § 2 dell'Accordo di revisione del Concordato lateranense del 18 febbraio 1984 (AAS 77 [1985] 521-578) assicura l'assistenza spirituale ai membri delle forze armate, della polizia, ai degenti in ospedali e case di cura o di assistenza pubblica nonché ai detenuti in istituzioni e di pena fornita da ecclesiastici nominate dalle autorità italiane su designazione dell'autorità ecclesiastica.

³⁸ Sulla necessità della dovuta preparazione specifica dei cappellani, cfr. PONTIFICIA COMMISSIONE PER LA PASTORALE DELLE MIGRAZIONI E DEL TURISMO, lettera circolare *Nella sua sollecitudine*, alle Conferenze episcopali sul tema "Chiesa e mobilità umana", del 26 maggio 1978, n. 33 (AAS 70 [1978] 375).

³⁹ Il Motu proprio *Stella Maris*, di SAN GIOVANNI PAOLO II, del 31 gennaio 1997 (AAS 89 [1997] 209-216), stabilisce nel suo art. 5, § 1 che «licet proprii officii virtute Apostolatus Maritimi Operae cappellano omnes illos perficere actus inter maris populum qui ad animarum curam pertinent, re matrimoniali exclusa».

⁴⁰ Per un'analisi delle facoltà dei cappellani, cfr. D. SALVATORI, *Le facoltà dei cappellani secondo il can. 566 e la normativa speciale*, in QuDirEccl 20 (2007) 240-255. Critica l'opportunità del cappellano-rettore della chiesa C. REDAELLI, *Una particolare forma di cura pastorale: i cappellani*, in QuDirEccl 2 (1989) 152.

basta la cura ordinaria oppure hanno bisogno di un altro tipo di attenzione spirituale dovuta a particolari circostanze umane, esterne, o a circostanze di tipo spirituale specifiche, come nel caso dei religiosi o di fedeli laici che cercano una speciale assistenza spirituale. Ritengo dunque che, malgrado la formulazione del citato can. 568, l'ufficio di cappellano non sia sostitutivo di quello del parroco, ma piuttosto complementare: la necessità non sarà tanto relativa alla cura parrocchiale ma a un altro tipo di servizio pastorale⁴¹.

D'altronde, oltre che per le categorie delle persone elencate dal can. 568 (emigranti, esuli, profughi, nomadi e naviganti) e per le case degli istituti religiosi laicali, è frequente che ci siano cappellani per gli ospedali, le carceri, le scuole e le università, per altri luoghi di lavoro nonché per altre aggregazioni sorte da circostanze umane ordinarie (quali la lingua o le condizioni di lavoro) oppure dall'iniziativa dei fedeli stessi. Si tratta dunque della necessità di una cura pastorale speciale che trova il suo fondamento giuridico nel diritto dei fedeli di ricevere "abbondantemente" i mezzi salvifici, in modo tale che se le loro circostanze – volontarie o involontarie che siano – richiedessero una struttura pastorale speciale, l'autorità ecclesiastica dovrebbe organizzarsi in tal senso. Il dovere giuridico di provvedere alla cura pastorale mediante un cappellano per un gruppo di persone può essere concretizzato da un accordo con i fedeli oppure con le autorità civili, come del resto avviene in Italia, laddove l'art. 11, § 2 dell'Accordo di revisione del Concordato lateranense del 18 febbraio 1984 assicura l'assistenza spirituale da parte di "ecclesiastici" (i quali saranno di norma cappellani) ai membri delle forze armate, della polizia, ai degenti in ospedali e case di cura o di assistenza pubblica nonché ai detenuti in istituzioni di pena⁴²; del resto tale previsione concordataria può essere concretizzata, come di fatto avviene, a livello regionale.

Benché il Codice tratti precipuamente del cappellano sotto il profilo dell'ufficio canonico, non va trascurata l'esistenza del gruppo di fedeli causante la presenza di un cappellano né il legame che si crea tra il sacerdote e la comunità. Talvolta la comunità può essere composta da singole persone la cui appartenenza alla comunità sarà solo saltuaria, come avviene, ad esempio, per i cappellani portuari o aeroportuali; altre volte, i vincoli di appartenenza ad una comunità saranno molto forti e di conseguenza si creeranno legami altrettanto saldi con il cappellano. In ogni caso, ci sono vincoli di comunione ecclesiale propri del rapporto tra il sacerdozio ministeriale e il sacerdozio comune dei *christifideles*. In questo senso, va precisato che nel caso in cui la comunità sia costituita da un ente a base associativa, il rapporto che intercorre tra il cappellano e la sua comunità e la struttura della cappellania non saranno di natura associativa, giacché il legame tra il cappellano e i fedeli è costituito dalla relazione di un sacerdote a cui gli è stata affidata la cura pastorale (sacerdotale), almeno in parte, di una comunità; del resto, la presenza del cappellano non risponderebbe all'esercizio del diritto di associazione ma piuttosto del diritto di petizione e di quello di ricevere i mezzi salvifici, in questo caso in modo associato.

In altre parole, la presenza di un cappellano crea un ambito di comunione ecclesiale retto dal sacerdozio ministeriale. Se con il Codice del 1983 si è assistito ad un passaggio dall'attenzione della cappellania – intesa come la destinazione perpetua di una massa di beni i cui frutti provvedano a determinati oneri pii – a una focalizzazione del ruolo dell'ufficio pastorale del cappellano, la vita della Chiesa sta portando ineludibilmente a dover considerare le cappellanie come comunità e come enti bisognosi di una attenzione economica. Infatti, talvolta la cappellania di un ospedale o di un'università coinvolge più sacerdoti a tempo pieno o parziale, sicché nascono tutte le questioni di

⁴¹ Il can. 516, § 2 obbliga il vescovo diocesano a provvedere in altro modo alla cura pastorale di una comunità che non può essere eretta come parrocchia o quasi-parrocchia. La soluzione potrebbe essere quella della cappellania, ma conviene ribadire ancora una volta che la presenza di un cappellano non risponde tanto alla necessità di sostituire il parroco quanto alla necessità di venire incontro a delle necessità speciali di un gruppo di fedeli che non possono essere soddisfatte con la sola cura pastorale parrocchiale. Invece un'alternativa alla parrocchia potrebbe essere la figura extracodificiale della missione *cum cura animarum*, equiparata alla parrocchia (cfr. L. SABBARESE, *Girovaghi, migranti, forestieri e naviganti nella legislazione ecclesiastica*, Città del Vaticano 2020², 133-134).

⁴² Cfr. *supra*, nt. 37.

carattere disciplinare (rapporto tra i cappellani, tra i cappellani e i fedeli) ed economico proprio degli enti pastorali.

2.3. Il rapporto tra le strutture pastorali diocesane personali e quelle territoriali all'interno della diocesi

Oltre alle parrocchie personali e alle cappellanie, ci possono essere altre strutture pastorali all'interno della diocesi che seguano in qualche modo un criterio personale. I santuari, di per sé, non sono né personali né territoriali, ma sono pur sempre luoghi in cui i fedeli possono ricevere un'attenzione pastorale e da dove si può realizzare un'importante opera di evangelizzazione. Anche le chiese rettorali possono diventare luoghi di evangelizzazione e di cura pastorale scelta dai fedeli. Il Direttorio per il ministero dei vescovi del 2004, sotto il titolo «Adattamento dell'assistenza parrocchiale a particolari necessità», ipotizza, per i casi in cui una comunità ben definita non possa costituirsi in parrocchia o quasi-parrocchia, che il vescovo provveda mediante «l'erezione di un *centro pastorale*: un luogo, cioè, dove si celebrano le funzioni sacre, si impartisce la catechesi e si realizzano altre attività (di carità, culturali, di assistenza, ecc.) a beneficio dei fedeli [...] Il centro pastorale può essere affidato ad un vicario parrocchiale e dipende, a tutti gli effetti, dal parroco del luogo»⁴³. In tutte queste soluzioni pastorali si pone la questione del rapporto di tali strutture pastorali con la parrocchia territoriale.

Per quel che riguarda l'ufficio del cappellano, ci sono norme specifiche che affrontano la necessità dei rapporti tra il cappellano e il parroco. Infatti, il can. 571 ricorda la necessità che il cappellano, nell'esercizio del suo incarico pastorale, mantenga la debita unione con il parroco, sebbene, come corrisponde alle caratteristiche della norma codiciale, non aggiunga altre specificazioni. Può illuminare la questione la norma data dall'art. 5 del Motu proprio *Stella Maris* riguardante specificamente il cappellano dell'Apostolato del Mare, laddove, oltre ad affermare che il cappellano può porre tutti gli atti propri della cura pastorale, «*exclusa re matrimoniali*» (§ 1), si chiarisce che le facoltà del cappellano sono cumulative con quelle del parroco territoriale, sicché, proprio in virtù della natura cumulativa delle sue facoltà, deve mantenere un fraterno collegamento con il parroco territoriale e scambiare i suoi consigli con lui (§ 2).

In definitiva, se le facoltà dei ministri sono cumulative e la missione delle strutture personali è di carattere complementare, è giocoforza che ci sia un legame tra queste strutture e la parrocchia territoriale, giacché i fedeli delle une e dell'altra sono gli stessi. Trattandosi dei medesimi destinatari e della stessa finalità (la *salus animarum*) occorre una collaborazione tra le due istanze pastorali. In questo ha un compito specifico il vescovo diocesano, principio visibile e fondamento dell'unità nella sua Chiesa particolare (LG 23), a cui spetta la funzione di coordinare sotto la sua direzione le diverse opere di apostolato nella diocesi (can. 394, § 1).

Ritengo che in questo campo sia molto importante non confondere lo zelo pastorale con la "gelosia" pastorale, assai deplorabile, ma che costituisce purtroppo un'insidia in cui è molto facile incorrere, attesa la natura caduta dell'uomo. I rapporti di collaborazione devono essere retti dalla finalità pastorale, cioè dalla *salus animarum*, anziché dalla ricerca del mantenimento della propria struttura, sia essa anche la parrocchia. In questo senso, penso che vada evitata l'enfasi eccessiva della dimensione comunitaria della parrocchia che porta fino al punto di far diventare la parrocchia unico riferimento della Chiesa istituzionale, come se il ricorso ad altre istanze pastorali (chiese rettorali, cappellanie o perfino altre parrocchie territoriali) fosse un tradimento alla comunità parrocchiale, limitando quindi la libertà dei fedeli e mettendo a rischio la loro crescita cristiana⁴⁴. La

⁴³ CONGREGAZIONE PER I VESCOVI, *Direttorio per il ministero pastorale dei vescovi "Apostolorum successores"*, 22 febbraio 2004, Città del Vaticano 2004, n. 216.

⁴⁴ Ad esempio, causa una certa perplessità la decisione del Consiglio Episcopale del Vicariato di Roma, trasmessa ai sacerdoti della diocesi di Roma con lettera del Cardinale Vicario del 1° marzo 2019, con cui si esortava i fedeli che frequentano rettorie o oratori «aperti al pubblico» a prendere parte alle celebrazioni del Triduo Pasquale nelle chiese parrocchiali; il testo del Consiglio Episcopale trasmesso aggiungeva: «la celebrazione delle azioni liturgiche del Triduo

celebrazione dei sacramenti e l'ascolto della parola di Dio crea certamente una comunità, ma la finalità della parrocchia non è quella di creare una comunità chiusa, né la vita cristiana può essere ridotta alla partecipazione alla vita parrocchiale. Infatti, la visione comunitaria della parrocchia non può essere così totalizzante da far dimenticare che un *christifideles* può cooperare molto efficacemente all'edificazione del Corpo di Cristo esercitando fedelmente la sua vocazione cristiana laicale, che lo porta a «cercare il regno di Dio trattando le cose temporali e ordinandole secondo Dio» (LG 31), dando testimonianza cristiana nel suo ambiente professionale, familiare e sociale, al punto di essere così impegnato in tali utili incombenze da non poter dedicarsi ad altre collaborazioni con le strutture ecclesiali istituzionali.

3. LE STRUTTURE PASTORALI PERSONALI SOVRADIOCESANE

Finora sono state prese in considerazione le strutture pastorali che lo stesso vescovo diocesano può creare nella sua diocesi. Tuttavia ci sono delle aggregazioni umane e dei fenomeni presenti nelle diocesi che le trascendono, e che richiedono quindi una soluzione pastorale sovradiocesana. Talvolta, infatti, la stessa attività pastorale richiede un'unità di indirizzo e di coordinamento in territori che comprendono più diocesi. Nel ventesimo secolo, prima del Vaticano II, questo fenomeno si è presentato più volte. Già subito dopo la Prima Guerra Mondiale, per esempio, nel 1918, per la cura pastorale dei profughi in Italia la Santa Sede decise di nominare «un Prelato, il quale [tenesse] luogo dell'Ordinario proprio ed immediato» per i sacerdoti e seminaristi profughi e per «meglio provvedere all'assistenza religiosa dei laici profughi»⁴⁵. Oltre ad altre singole soluzioni simili⁴⁶, il pontificato di Pio XII segna in questo ambito uno sviluppo notevole⁴⁷; a parte la spinta data alla pastorale castrense⁴⁸, il Papa Pacelli incentivò la pastorale con i fedeli coinvolti nel fenomeno della mobilità umana, predisponendo un'organizzazione di coordinamento a livello nazionale, sebbene priva di giurisdizione, nel rispetto dell'allora vigente territorialità pressoché assoluta della giurisdizione ecclesiastica⁴⁹.

nelle chiese non parrocchiali sia, dunque, limitata ai soli casi di vera necessità pastorale, da sottoporre al giudizio del Vescovo ausiliare del settore e previo suo consenso. Si devono considerare, pertanto, *revocati tutti i permessi dati in precedenza*» (enfasi originale). A parte i difetti formali della norma (il testo normativo sarebbe un documento senza firma né data, allegato ad una lettera), e a prescindere dalla questione della sua validità (la norma sarebbe stata emanata da un organismo di natura consultiva, a norma dell'art. 19 dell'allora vigente Costituzione Apostolica *Ecclesia in urbe*, del 1° gennaio 1998 [AAS 90 (1998) 177-193]), la proibizione, non prevista dalla legge universale, di certe celebrazioni liturgiche nelle chiese non parrocchiali, nonché la conseguente imposizione pratica inflitta ai fedeli di andare necessariamente ad una determinata chiesa per le cerimonie pongono un serio dubbio sulla loro legittimità; e, al di là di tutto, non è facile vedere l'utilità della disposizione in parola in vista della *salus uniuscuiusque animae*, anzi può rendere assai difficile ad alcuni fedeli la partecipazione alle cerimonie così importanti quali sono quelle del Triduo Pasquale, limitazione imposta che troverebbe giustificazione nel solo scopo di proteggere una partecipazione consistente nella chiesa parrocchiale o in quello di costruire a tutti i costi una comunità parrocchiale. (La lettera e il documento annesso sono reperibili in <https://www.diocesiroma.it/archivio/2019/cardinale/19.03.01.Lettera%20ai%20Sacerdoti%20sul%20Triduo%20Pasquale.pdf> (consultato il 26 aprile 2024).

⁴⁵ S. CONGREGAZIONE CONCISTORIALE, *Decreto* del 3 settembre 1918 (AAS 10 [1918] 415-416).

⁴⁶ Come, per esempio, la creazione di un ufficio con la capacità di cercare sacerdoti idonei per essere inviati, con il consenso del proprio Ordinario e degli Ordinari dei luoghi di destinazione, all'assistenza pastorale degli emigranti italiani, e con le facoltà di vigilare questi sacerdoti, trasferirli e rimuoverli (cfr. S. CONGREGAZIONE CONCISTORIALE, *Notificatio* del 31 gennaio 1915, in AAS, 7 [1915] 95-96); quest'ufficio fu affidato dapprima ad un vescovo diocesano e successivamente si decise di conferirlo ad un prelado libero da altri incarichi, insignendolo della dignità episcopale (cfr. S. CONGREGAZIONE CONCISTORIALE, *Notificazione*, del 23 ottobre 1920, in AAS 12 [1920] 534-535).

⁴⁷ Forse ciò è dovuto alla sensibilità di questo Pontefice per il tema della personalità nell'ambito giuridico. La sua tesi dottorale fu pubblicata nel primo volume della rivista *Ephemerides Iuris Canonici*: cfr. E. PACELLI, *La personnalité et la territorialité des lois particulièrement dans le droit canonique*, in *EphIurCan* 1 (1945) 5-27.

⁴⁸ Cfr. S. CONGREGAZIONE CONCISTORIALE, Istruzione *Sollemne semper*, del 23 aprile 1951 (AAS 43 [1951] 562-565).

⁴⁹ Mi riferisco alla sopra citata (cfr. nt. 19) cost. ap. *Exsul Familia*, del 1 agosto 1952.

Infatti, sono diversi i fenomeni sociali che possono domandare un'unità di indirizzo pastorale a livello nazionale o sopranazionale. Oltre alla mobilità umana, si pensi, ad esempio all'assistenza spirituale del personale della Polizia, che in Italia è stato oggetto di un'Intesa, ormai citata⁵⁰, fra il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana e il Ministro dell'Interno. Affinché il coordinamento sia effettivo ed efficace, è facile pensare subito a costituire una giurisdizione munita delle opportune facoltà, come, infatti, si prospettò già durante il pontificato di Pio XII a proposito dell'Apostolato del Mare⁵¹, il quale, in Italia, era così sviluppato (dotato di un vescovo incaricato e di cappellani dei marittimi) da farlo qualificare da qualche canonista di "prelatura personale di fatto", prima ancora che quest'espressione fosse stata conosciuta legalmente⁵².

Non può destare meraviglia, dunque, che il Vaticano II abbia prospettato la possibilità di costituire giurisdizioni personali dinanzi a delle necessità pastorali transdiocesane. Il decreto *Christus Dominus*, n. 42, infatti, afferma che «poiché le necessità pastorali esigono sempre più che alcuni incarichi pastorali abbiano unità di indirizzo e di governo, è opportuno che siano costituiti alcuni uffici, che possano servire a tutte o a più diocesi di una determinata regione o nazione: uffici che possono essere affidati anche a vescovi».

Il numero successivo del decreto conciliare parla appunto degli allora vicariati castrensi, oggi ordinariati militari. Le cappellanie militari, quindi, sono sotto l'unica guida di un pastore, l'Ordinario militare, che, a norma dell'art. 2, § 1 della Costituzione apostolica *Spirituali militum curae*, sarà di regola insignito della dignità episcopale e talvolta, come succede nel caso italiano, deve esserlo in virtù dell'accordo preso dalla Santa Sede con le autorità civili, e comunque costituisce un ufficio equiparato al vescovo diocesano. La giurisdizione dell'Ordinario militare è propria ma cumulativa con quella del vescovo diocesano; la citata Costituzione apostolica offre il significato della giurisdizione cumulativa allorché aggiunge a questo asserto la spiegazione seguente: poiché (*nam*) i fedeli non cessano di appartenere alle Chiese particolari corrispondenti per il loro domicilio o rito (art. 4, §3). Di conseguenza, le facoltà del cappellano militare, che viene pure equiparato al parroco (art. 7), sono anche di natura cumulativa con il parroco territoriale, il quale, in assenza del cappellano, agisce a nome proprio nella cappellania (art. 5).

La natura cumulativa della giurisdizione castrense riflette la ragion d'essere di queste peculiari circoscrizioni ecclesiastiche, che lungi dall'essere quella di sostituire le diocesi, consiste invece nel fornire un'assistenza pastorale peculiare a chi, per le proprie condizioni di vita, abbisogna di un tale tipo di attenzione. Sembrerebbe che l'equiparazione giuridica dell'ordinariato alle diocesi, dell'Ordinario militare al vescovo diocesano e del cappellano al parroco non venga sempre correttamente intesa, in quanto esiste la tendenza a fare un'equiparazione totale, senza tenere conto delle eccezioni dovute alle disposizioni specifiche nonché alla natura delle cose, come tra l'altro ricorda espressamente la *Spirituali militum curae* (art. 2, § 1 e art. 7)⁵³. La brama di essere uguali in tutto alle diocesi, come se si trattasse di una questione di maggiore o minore categoria, porterebbe a far perdere l'identità della pastorale castrense, renderebbe macchinosa la sua struttura e le farebbe perdere la sua specifica efficacia pastorale.

A parte il caso specifico della cura pastorale ai militari, c'è da segnalare che il Vaticano II aveva previsto anche la possibilità di erigere «peculiares dioeceses vel praelaturae personales»

⁵⁰ Cfr. *supra*, nt. 37.

⁵¹ Alcuni proposero, per esempio, l'erezione di un ordinariato internazionale per l'Apostolato del Mare (cfr. G. FERRETTO, *L'Apostolato del Mare. Precedenti storici e ordinamento giuridico*, Pompei 1958, 52).

⁵² Cfr. L.M. DE BERNARDIS, *La giurisdizione ecclesiastica sulle navi*, in *Rivista del Diritto della Navigazione*, 6 [1940] 425-426.

⁵³ Mi sono occupato a più riprese del tema. Cfr., per esempio, E. BAURA, *L'ufficio di ordinario militare. Profili giuridici*, in *IE* 4 (1992) 385-418; *Gli ordinariati militari dalla prospettiva della «communio ecclesiarum»*, in *Fidelium Iura* 6 (1996) 337-365 e *Gli ordinariati militari nell'attuale tipologia delle circoscrizioni ecclesiastiche*, in *Circoscrizioni ecclesiastiche erette nella forma dell'ordinariato. Atti della giornata di studio. Roma, 4 dicembre 2018. Pontificio Istituto Orientale – Pontificia Università Urbaniana*, a cura di G. Ruysen, S.J., Roma 2020, 93-118.

laddove «sia reso necessario da motivi apostolici [facilitare] non solo una funzionale distribuzione dei presbiteri, ma anche l'attuazione di peculiari iniziative pastorali in favore di diversi gruppi sociali in certe regioni o nazioni o addirittura in tutto il mondo» (PO 10). Oltre alla soluzione data al fenomeno pastorale creato dall'*Opus Dei*, la figura delle prelature personali era stata presa in considerazione come possibile risposta alle necessità pastorali derivate dalla mobilità umana⁵⁴ e, in un ulteriore momento venne anche prevista da Benedetto XVI come “soluzione canonica” offerta ai fedeli coinvolti nella Fraternità San Pio X qualora volessero tornare alla piena comunione con la Sede Apostolica⁵⁵. La prelatura personale, in sostanza, permetteva di mettere un'attività pastorale peculiare a disposizione di fedeli appartenenti a più diocesi, aventi bisogno di un'attenzione “complementare”, sotto un'unica guida giurisdizionale.

Il Motu proprio dell'8 agosto 2023⁵⁶, con cui Papa Francesco ha novellato la normativa codiciale sulle prelature personali, ha reso esplicito che i fedeli coinvolti nell'azione di queste prelature continuano ad essere interessati dalle prescrizioni del can. 107 relative alla determinazione del parroco e dell'Ordinario proprio mediante il domicilio o quasi-domicilio, sebbene ciò fosse sempre stato dato per scontato, vale a dire che si era sempre considerata la giurisdizione del prelado personale di natura cumulativa e mai esclusiva. Il cambiamento però più profondo operato dal citato Motu proprio consiste, pur mantenendo il *nomen iuris* di “prelatura”⁵⁷ e di “personale”⁵⁸, nell'assimilare dette prelature alle associazioni pubbliche clericali con capacità di incardinare, il che sembra togliere a questa figura l'attitudine a far fronte alle speciali necessità pastorali di aggregazioni umane transdiocesane. Queste necessità però esistono, e spesso richiamano un'unità di governo pastorale; ritengo che, in forza dell'ecclesiologia del Vaticano II (della dottrina contenuta nei citati numeri del decreto *Christus Dominus* e dell'auspicio del *Presbyterorum ordinis*, n. 10), si possa comunque far fronte a questi richiami pastorali, sebbene occorrerà ideare nuove figure

⁵⁴ Cfr., per esempio, S. CONGREGAZIONE PER I VESCOVI, Istruzione *Nemo est*, del 22 agosto 1969 (AAS 61 [1969] 614-643), n. 16, § 3 e l'Istruzione della stessa Congregazione *Erga Migrantes Caritas Christi*, n. 23. In dottrina cfr. per esempio, A. BENLLOCH POVEDA, *La nuova legislazione canonica sulla mobilità sociale*, in *Migrazioni e diritto ecclesiale. La pastorale della mobilità umana nel nuovo codice di diritto canonico*, Padova 1992, 14; J. BEYER, *The new Code of Canon Law and pastoral care for people on the move*, in PONTIFICIA COMMISSIONE PER LA PASTORALE DELLE MIGRAZIONI E DEL TURISMO, *Migrazioni. Studi interdisciplinari*, Centro Studi Emigrazioni Roma 1985, 1, 177-179; P.A. BONNET, *The fundamental duty-right of the migration faithful*, in *ibidem*, 209; V. DE PAOLIS, *Migration and Church: canonical aspects*, in *ibidem*, 227; G. DALLA TORRE, *La prelatura personale e la pastorale ecclesiale nell'ora presente*, in *Le prelature personali nella normativa e nella vita della Chiesa*, Venezia. Scuola Grande di San Rocco, 25-26 giugno 2001, a cura di S. Gherro, Padova 2002, 115-136; G. BONI, *Suggerimenti nascenti dalla possibile erezione di una nuova prelatura personale per la Fraternità Sacerdotale San Pio X*, in *Diritto e religioni*, XII (2017), n. 2, 17-108 (specie 95-97).

⁵⁵ Cfr. *Avvenire*, 15 giugno 2012, 25.

⁵⁶ Reperibile sul sito www.vatican.va.

⁵⁷ “Prelatura” viene da “prelato”. Il Motu proprio dell'8 agosto 2023 mantiene la dicitura di prelado ma specificando che agisce «in quanto Moderatore, dotato delle facoltà di Ordinario». Per questo motivo è stato rilevato: «Il vocabolo *prelatura* nel diritto canonico identifica l'ambito di giurisdizione di un prelado, e il titolo di *prelato*, a parte quello meramente onorifico, allude palesemente a un'autorità giurisdizionale. Le prelature nella codificazione del 1917 erano le cosiddette prelature *nullius dioecesis*, vale a dire unità giurisdizionali maggiori, oggi denominate prelature territoriali, assimilate alle diocesi [...] non è francamente immaginabile che i Padri conciliari, i quali di prelature conoscevano solo quelle territoriali, allorché approvarono la possibilità di creare diocesi peculiari o prelature personali, stessero pensando a enti simili alle “associazioni”» (G. BONI, *L'assimilazione delle prelature personali alle associazioni clericali*, in <https://www.centrostudilivaticano.it/lassimilazione-delle-prelature-personali-alle-associazioni-clericali/> [consultato il 27 aprile 2024]). Per il significato canonico di prelado e prelatura, cfr., invece, le monografie pubblicate sulla scia di una linea di ricerca promossa da Javier Hervada: J. MIRAS, *La noción canónica de “praelatus”: estudio del “Corpus iuris canonici” y sus primeros comentadores (siglos XII al XV)*, Pamplona 1987; IDEM, *Praelatus. De Trento a la primera codificación*, Pamplona 1998; M. BLANCO, *El concepto de prelado en la lengua castellana, siglos XIII a XVI*, Pamplona 1989, e J. HERVADA, *Tempus otii: fragmentos sobre los orígenes y el uso primitivo de los términos praelatus y praelatura*, Pamplona 2002.

⁵⁸ L'aggettivo fa riferimento al criterio di demarcazione di una circoscrizione ecclesiastica.

extracodiciali, come potrebbe essere l'“ordinariato” personale con giurisdizione cumulativa (benché la dicitura sia difficile da recepire nelle lingue diverse dall'italiano)⁵⁹.

Esistono, infatti, degli ordinariati personali, legati alle necessità provenienti dalla diversità di rito o dalle scelte di seguire certe tradizioni liturgiche. Questa figura non è espressamente prevista dal Codice, e fra gli ordinariati esistenti ci sono delle diversità notevoli. Anzitutto è da segnalare come, fin dal 1930, la Santa Sede abbia eretto degli ordinariati per assistere pastoralmente tutti i fedeli orientali (di uno o più riti) dimoranti in un Paese dove non è presente la gerarchia orientale, con diverse caratteristiche fra di loro (in alcuni si specifica che l'Ordinario con giurisdizione cumulativa, in altri no), ferme restando sempre le regole interrituali vigenti⁶⁰.

Inoltre, come è noto, la Costituzione apostolica *Anglicanorum coetibus*, emanata da Benedetto XVI il 4 novembre 2009⁶¹, ha creato la figura degli ordinariati personali per i fedeli provenienti dall'anglicanesimo che liberamente decidano di aderire. A capo di questi enti si trova un Ordinario con la potestà vicaria del Papa e con una giurisdizione esclusiva, sebbene da esercitare in maniera “congiunta” con gli Ordinari locali. Avendo evitato che la giurisdizione dell'Ordinario fosse cumulativa, si è creata una sorta di circoscrizione separata all'interno delle diocesi di una nazione, come se si trattasse di una chiesa rituale all'interno della Chiesa latina. Ci si potrebbe chiedere se non fosse stata preferibile la soluzione di creare una giurisdizione cumulativa, in modo tale che i fedeli che decidessero di appartenere all'ordinariato per gli ex-anglicani non per questo cessassero di appartenere a tutti gli effetti alla diocesi in cui essi dimorano⁶².

Infine, esiste un caso specifico, le cui peculiarità possono essere giustificate solo per la sua origine (il ritorno alla piena comunione di alcuni fedeli), mi riferisco a quello costituito dall'Amministrazione apostolica personale di Campos (Brasile) per i fedeli che desiderano seguire la liturgia anteriore al Concilio Vaticano II ma che continuano a far parte delle diocesi dove hanno il domicilio o quasi-domicilio⁶³.

In tutte le forme di strutture pastorali personali sovradiocesane deve riflettersi la naturale collaborazione tra i pastori, nel rispetto delle competenze di ciascuno. Come succede tra i responsabili delle strutture personali diocesane nei confronti dei parroci territoriali, anche a questo livello vige il principio costituzionale della cooperazione e coordinamento tra i pastori, fondato sul fatto che tra di loro non ci può essere concorrenza, visto che tutti perseguono lo stesso fine, e cioè la

⁵⁹ In questo senso è stato affermato: «sarà poi il futuro a chiarire se la recezione della volontà del Concilio Vaticano II indirizzata a riorganizzare l'assetto pastorale attraverso “peculiares dioeceses vel praelaturae personales” per favorire “peculiaris opere pastorali” (Presbyterorum *ordinis*, n. 10), compresa quella di dare una risposta valida e pienamente aderente al carisma dell'Opus Dei, non dovrà cercarsi in soluzioni extracodiciali» (G. BONI, *L'assimilazione...*).

⁶⁰ Sulla natura di queste circoscrizioni ecclesiastiche, vid. J.I. ARRIETA, *Chiesa particolare e circoscrizioni ecclesiastiche*, in IE, 6 (1994) 31-33 e P. GEFAELL, *Gli Ordinariati per gli orientali in Spagna, Argentina e Brasile*, in *Circoscrizione ecclesiastiche erette nella forma dell'Ordinario*, a cura di G. Ruysen, Roma 2020, 165-182, nonché i dati corrispondenti nell'*Annuario Pontificio*.

⁶¹ AAS, 101 (2009) 985-996. La pubblicazione e successiva promulgazione presentò alcune anomalie sotto il profilo formale che ho esaminato in E. BAURA, *Los decretos de erección de los ordinariatos personales para antiguos anglicanos*, in *www.iustel.com, Revista General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado*, 28 (2012), 1-15.

⁶² La normativa ha suscitato l'interesse della dottrina, sicché esiste un'abbondante bibliografia. Da parte mia, oltre alla pubblicazione citata nella nota precedente, mi sono occupato del tema nei seguenti lavori, ai quali rimando, anche per la bibliografia ivi citata: *Gli ordinariati personali per ex-anglicani. Aspetti canonici della risposta ai gruppi di anglicani che domandano di essere ricevuti nella Chiesa cattolica*, in IE, 24 (2012) 13-50 e *La nuova versione delle norme complementari alla Cost. ap. Anglicanorum coetibus*, in IE, 32 (2020) 211-222.

⁶³ CONGREGAZIONE PER I VESCOVI, Decreto di erezione del 18 gennaio 2002 (in AAS 94 [2002] 305-307), che fa seguito alla lettera autografa di san Giovanni Paolo II, del 25 dicembre 2001 (AAS 94 [2002] 267 e 268) in cui dichiarava la remissione delle censure in cui erano incorsi i fedeli interessati. Sul tema cfr. G. INCITTI, *Note sul decreto di erezione dell'Amministrazione apostolica personale S. Giovanni Maria Vianney*, in IE 14 (2002) 851-860 e J. LANDETE CASAS, *La atención pastoral de los fieles tradicionalistas: garantías para su plena inserción*, in *Fidelium Iura*, 11 (2001) 169-192.

*salus animarum*⁶⁴. In altre parole, si tratta di considerare la presenza simultanea di più strutture pastorali dalla prospettiva della teologia della *communio*, dal momento che né il vescovo nella sua diocesi né tantomeno il parroco nella sua parrocchia formano un compartimento stagno all'interno della Chiesa Cattolica. Il decreto conciliare *Christus Dominus* aveva già raccomandato che «tra i prelati o i vescovi, preposti a questi uffici [che sono utili a più diocesi], e i vescovi diocesani e le conferenze episcopali regnino sempre la comunione fraterna e la concorde intesa degli animi per l'azione pastorale, le cui linee devono essere definite anche dal diritto comune». Ciò si comprende anche dalla considerazione della *sollicitudo omnium ecclesiarum* che devono avere tutti i membri del Collegio episcopale e dalla teologia della comunione, che impedisce di concepire le Chiese particolari quali compartimenti stagni. Per garantire le relazioni di collaborazione e di coordinamento pastorale la *Spirituali militum curae* (art. 3) e la *Anglicanorum coetibus* (art. 2, § 2) stabiliscono esplicitamente che gli Ordinari appartengono ipso iure alla Conferenza episcopale della nazione corrispondente.

Spetta poi al *munus petrinum* servire questa *communio* dirigendo il coordinamento pastorale affinché l'azione dei diversi pastori (territoriali e personali) sia più efficace per la *salus animarum*. Peraltro, le norme relative a queste strutture pastorali personali di ambito transdiocesano prevedono che la Sede Apostolica, prima della loro erezione, ascolti le Conferenze episcopali interessate⁶⁵. Insomma, come ebbe a spiegare la Lettera *Communio notio*, l'esistenza degli enti costituiti dalla Sede Apostolica i cui membri sono anche «membri delle Chiese particolari dove vivono ed operano [...], non solo non intacca l'unità della Chiesa particolare fondata nel Vescovo, bensì contribuisce a dare a questa unità l'interiore diversificazione propria della *comunione* [...]. Per il loro carattere sovradiocesano, radicato nel ministero petrino, tutte queste realtà ecclesiali sono anche elementi al servizio della comunione delle diverse Chiese particolari»⁶⁶.

4. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

In una Istruzione intitolata «La conversione pastorale della comunità parrocchiale al servizio della missione evangelizzatrice della Chiesa», del 29 giugno 2020, la allora Congregazione per il Clero affermava (n. 16): «il territorio non è più solo uno spazio geografico delimitato, ma il contesto dove ognuno esprime la propria vita fatta di relazioni, di servizio reciproco e di tradizioni antiche. È in questo “territorio esistenziale” che si gioca tutta la sfida della Chiesa in mezzo alla comunità. Sembra superata quindi una pastorale che mantiene il campo d'azione esclusivamente all'interno dei limiti territoriali della parrocchia, quando spesso sono proprio i parrocchiani a non comprendere più questa modalità». E citava in nota un testo del Sinodo dei Vescovi del 2018 in cui si legge: «una visione dell'azione parrocchiale delimitata dai soli confini territoriali e incapace di intercettare con proposte diversificate i fedeli, e in particolare i giovani, imprigionerebbe la parrocchia in un immobilismo inaccettabile e in una preoccupante ripetitività pastorale»⁶⁷. Il testo della Congregazione per il Clero concludeva però con questa avvertenza: «d'altra parte, è bene

⁶⁴ Cf. HERVADA, *Diritto costituzionale*, 228-229 e M. DEL POZZO, *La dimensione costituzionale del governo ecclesiastico*, Roma 2020, 356-357 (che parla della “integrazione reciproca” e la “sussidiarietà organica tra giurisdizioni”). Per una spiegazione del principio sotto il profilo tecnico del coordinamento degli uffici, vedi J.I. ARRIETA, *Diritto dell'organizzazione ecclesiastica*, Roma 2023, 197-198.

⁶⁵ Cfr. art. 1, § 2 della *Spirituali militum curae* e art. 1, § 1 della *Anglicanorum coetibus*, nonché il can. 294.

⁶⁶ CONGREGAZIONE DELLA DOTTRINA DELLA FEDE, *Litterae ad Catholicae Ecclesiae Episcopos de aliquibus aspectibus Ecclesiae prout est Communio*, 28 maggio 1992, n. 16 (AAS, 85 [1993] 847-848) (tr. italiana, EADEM, *Lettera ai Vescovi della Chiesa Cattolica su alcuni punti della Chiesa intesa come comunione*, Città del Vaticano 1992).

⁶⁷ SINODO DEI VESCOVI, XV Assemblea Generale Ordinaria (3-28 ottobre 2018), *Documento finale*, n. 129, in *L'Osservatore Romano* 247 (29-30 ottobre 2018), 10.

precisare che sul piano canonico il principio territoriale rimane pienamente vigente, quando richiesto dal diritto»⁶⁸.

La missione evangelizzatrice della Chiesa, infatti, fa sì che l'organizzazione pastorale debba venire incontro alle necessità reali dei fedeli, le quali dipendono dalle circostanze legate al luogo (dove abitano, ma anche dove lavorano, dove riposano, dove riallacciano rapporti sociali con gli altri), al lavoro, alla cultura, ecc. In questo modo, l'organizzazione pastorale dovrà adeguarsi alle preesistenti aggregazioni umane, non escluse quelle sorte per motivi spirituali. La missione ricevuta da Cristo e la funzione di servizio dei pastori portano pertanto a non pretendere che siano i fedeli ad adeguarsi alle organizzazioni pastorali predisposte. Poiché la Chiesa deve organizzarsi secondo le necessità dei fedeli, l'organizzazione pastorale non avrà le stesse caratteristiche in una società rurale e nelle moderne grandi città, né in una collettività sedentaria piuttosto che in una società dove sono in tanti a spostarsi per lavoro o per riposo. Ciò spiega d'altronde l'evoluzione storica dell'organizzazione ecclesiastica.

Il territorio rimane pur sempre un criterio valido e forse anche necessario per ragioni legate al "bene pubblico" (pubblicità e certezza di alcuni atti, come, per esempio, quello del matrimonio), ma non fino al punto di soffocare la libertà dei fedeli e alla fin fine di costituire un ostacolo all'azione pastorale della Chiesa. D'altronde, le strutture territoriali sono solitamente in grado di offrire solo un servizio pastorale minimale, in modo tale che spesso si richiederà anche un'attività pastorale peculiare, complementare a quella offerta dalle istanze territoriali.

Per meglio comprendere l'intreccio tra le strutture pastorali territoriali e personali conviene considerare la dimensione comunitaria della parrocchia. Laddove è presente la celebrazione eucaristica, l'amministrazione dei sacramenti, la celebrazione e la trasmissione della parola di Dio si forma la comunità cristiana. La parrocchia, dunque, è, sì, una comunità, ma la finalità della parrocchia non è quella di costruire artificiosamente a tutti i costi una comunità. Ritengo, infatti, che esista il rischio di enfatizzare eccessivamente la dimensione comunitaria della parrocchia, dimenticando che alla fin fine ciò che conta è che i singoli fedeli vivano la loro fede, non solo nei momenti di vita parrocchiale, ma anche in tutte le circostanze della loro vita⁶⁹. Peraltro, la focalizzazione esclusiva dell'aspetto comunitario potrebbe anche indurre a percepire i fedeli solo come membri della comunità; una siffatta visione riduttiva porterebbe ineludibilmente a ritenere che la perfezione cristiana dipenda dalla partecipazione alla vita della comunità parrocchiale, dimenticando che la missione del fedele laico è quella di vivere la sua fede negli ambienti familiari, professionali e sociali che gli sono propri, cioè nel «cercare il regno di Dio trattando le cose temporali e ordinandole secondo Dio» (LG 31). Infine, sarebbe pure una concezione distorta quella che reputasse la parrocchia come una comunità chiusa, fino al punto di percepire con diffidenza e gelosia qualunque altra attività pastorale al di fuori del controllo parrocchiale.

Peraltro la parrocchia, come le altre strutture pastorali territoriali, deve essere aperta a tutte le altre istanze pastorali capaci di contribuire allo stesso fine, e cioè alla *salus animarum*, giacché la finalità dell'organizzazione pastorale è, appunto, la salvezza delle anime. La salvezza, però, è personale. La finalità non si soddisfa quindi mediante l'elargizione di servizi pastorali ad una comunità considerata nella sua collettività, ma cercando la *salus uniuscuiusque animae*, il che comporta mettere a fuoco, come protagonista dell'azione pastorale, non solo la comunità ma soprattutto la singola persona umana.

Secondo la prospettiva dell'organizzazione pastorale va tenuto però in considerazione che la persona umana non è una sostanza isolata, bensì un essere in relazione, e con Dio e con gli altri,

⁶⁸ Il documento è reperibile nel sito www.press.vatican.va.

⁶⁹ Nell'incontro del Gruppo Italiano Docenti di Diritto Canonico tenutosi vent'anni fa, dedicato alla parrocchia, uno dei relatori finiva provocatoriamente il suo intervento con la domanda se la parrocchia fosse una comunità, per concludere che ciò che era davvero importante è «l'azione pastorale in vista del supremo bene della persona» (R. CORONELLI, *La parrocchia tra comunità e territorio*, in *La parrocchia*, 122-123).

essendo stata creata ad immagine e somiglianza della Trinità delle relazioni sussistenti nell'unità divina: il rapporto personale con Dio non esclude le relazioni umane, anzi le comprende. Ciò comporta che al momento di distribuire i servizi pastorali non si possano misconoscere le aggregazioni umane naturali, prima fra tutte quella della famiglia, e poi altre volontarie (come quelle che si formano in ambito lavorativo o nei contesti ricreativi oppure condividendo interessi spirituali comuni) o financo forzate (derivate da uno stato di povertà, o di persecuzione o altro). A mio modo di vedere, all'organizzazione pastorale non spetta la creazione di comunità fittizie, le quali rischiano di ledere la libertà del fedele, ma ritengo che le strutture pastorali debbano piuttosto venire incontro alle necessità delle comunità umane naturali, in modo tale che, così facendo, possano costruire, di fatto e sulla loro base, delle comunità ecclesiali. Tutto ciò comporterà che assieme alle strutture pastorali territoriali ci debbano essere altre delimitate mediante un criterio personale. Queste ultime possono incanalare le attuali esigenze di evangelizzazione, non tanto sostituendo le presenti strutture territoriali, quanto aggiungendosi ad esse allo scopo di far giungere con maggiore efficacia la luce del Vangelo e i mezzi salvifici alle singole anime.

Eduardo Baura